



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine,
Prot. n.

CUP: G26J12000290001

CIG: 4790485148

ODA:

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E AUTONOMA SENZA VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE**

TRA

l'**Agenzia del Demanio**, Filiale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, Via Gorghi n. 18, C.F. 06340981007, di seguito denominata anche "*Agenzia*", in persona del Direttore, Dott. Roberto Fusari, nato a Perugia il 18/09/1964 e ivi domiciliato per la carica

E

_____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che
interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante di _____, C.F. e P.I. _____,
con sede legale in via _____, di seguito denominato "*Appaltatore*", unitamente all'*Agenzia*, le "*Parti*"

PREMESSO CHE

- Con determina del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia prot. n. 8490 del 11.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'immobile denominato "FIP – Palazzo degli Uffici Finanziari", sede della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio, per un importo dei lavori da appaltare di € 353.000,00 (Euro trecentocinquantatremila/00), di cui € 345.000,00 (Euro trecentoquarantacinquemila/00), oggetto di offerta mediante ribasso ed € 8.000 (Euro ottomila/00), per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell'*Agenzia*, ha indetto una procedura aperta ex art. 3, co. 37 e art. 55 co.5, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

- in esito alla procedura di gara svoltasi in data _____ ed attestata dal verbale prot. _____ del _____ è risultato aggiudicatario _____, per il prezzo complessivo di € _____, di cui € _____, in seguito al ribasso offerto sull'importo a base d'asta pari al _____% (_____, _____%) ed € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (impegno di spesa n. _____, anno _____, importo € _____);
- l'Appaltatore ha presentato la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, datata _____;
- l'Appaltatore ha presentato apposita autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante la regolarità della propria posizione rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come richiesto dall'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, datata _____;
- nei confronti dell'Appaltatore è stato acquisito il documento unico attestante la sua regolarità contributiva con riferimento alla sede legale e operativa di _____ prot. n. _____ del _____, rilasciato in data _____;
- con nota prot. n. _____ del _____ l'Amministrazione Committente ha inviato le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 53/2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Oggetto

1. L'Agenzia concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di *Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'immobile denominato "FIP – Palazzo degli Uffici Finanziari"*, sede della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio;

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti nel presente contratto e negli atti da questo richiamati, tra i quali:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto Regionale per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'art. 34 della Legge Regionale n. 14/2002;
- b) L'Offerta dell'Appaltatore, con relativo elenco dei prezzi unitari individuato (con relativa lista delle lavorazioni e forniture individuata) ai sensi dell'art. 3 del presente contratto ed allegato al presente atto sub A;
- c) Il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto sub B;
- d) N. ____ elaborati progettuali e n. ____ elaborati grafici progettuali (progetto approvato con determina dell'Agenzia del Demanio prot. n.8490 del 11.12.2012);
- e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (approvato con Verbale prot. n. 8415 del 07/12/2012 allegato alla Determina del Direttore Regionale prot. n. 8490 del 11/12/2012);
- f) Il Piano Operativo di Sicurezza (presentato dall'Appaltatore);

g) Il cronoprogramma (approvato con Verbale prot. n. 8415 del 07/12/2012 allegato alla Determina del Direttore Regionale prot. n. 8490 del 11/12/2012).

2. L'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza e di accettare integralmente i documento e gli elaborati progettuali elencati al precedente punto 1, lettere a), b), d), e), f) g), che, ancorché non materialmente uniti al presente contratto, restano depositati agli atti dell'Amministrazione Committente e qui si richiamano quali parti integranti del presente atto.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono parte, né riferimento negoziale, il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Art. 3

Corrispettivo del contratto – contabilizzazione dei lavori

1. L'Amministrazione committente pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di €, (Euro), di cui:

- a) € (Euro) per lavori veri e propri;
- b) € 8.000,00 (Euro ottomila/00) per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. n. 14/2002; per la parte dei lavori "a corpo", il prezzo previsto in € _____ (Euro _____/____) resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte dei lavori "a misura", previsti in € _____ (Euro _____/____), i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. La contabilizzazione dei lavori e degli oneri per la sicurezza è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna rata del prezzo è determinata:

- a) per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;
- b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale, così come indicato nel Capitolato Speciale;
- c) per la parte in economia, qualora sussista, la contabilizzazione avviene ai sensi dell'art. 94 del Regolamento Regionale D.Pres. n. 0165/2003.

5. Non è dovuta alcuna anticipazione.

6. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, previa acquisizione di regolare fattura (che riporterà gli estremi della Determina del Direttore Regionale prot. n. 8490 del 11/12/2012), mediante due rate di acconto, al netto delle

ritenute, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00), come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato ad avvenuto completamento dei lavori.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 6.

8. La rata di saldo è corrisposta entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

9. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all'acquisizione di regolare fattura, nonché della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile.

Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'Impresa, l'Agenzia provvede direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa.

10. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

11. I mandati di pagamento verranno emessi a favore dell'Impresa _____ su indicazione esclusivamente del legale rappresentante con formale nota acquisita al protocollo dell'Agenzia, recante le complete modalità del relativo accredito, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010; in difetto, l'Ente è autorizzato a non effettuare i relativi pagamenti, anche se maturati. Eventuali deleghe devono essere rese a mezzo notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

12. Qualunque eventuale variazione a indicazioni, condizioni, modalità o qualifica riferibili all'Appaltatore è disciplinata dalla normativa vigente in materia e deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'Amministrazione committente, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 4

Variazione al progetto all'importo contrattuale

1. Qualora l'Agenzia richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui alla L.R. 14/2002, le stesse verranno preventivamente concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata anche in base a eventuali nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Regionale.

2. L'Agenzia ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c.

Art. 5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e penali

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, che dovrà effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'appalto, qualora non giustificato da sospensioni e/o proroghe ordinate dal Direttore dei Lavori a norma di Legge, è applicata per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale giornaliera pari allo 0,8⁰/₁₀₀ dell'importo netto contrattuale, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per il R.U.P. di promuovere l'avvio delle procedure previste al successivo art. 9 del presente contratto.

Art. 6

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore e perciò si intendono compresi nel prezzo dei lavori, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per Legge, per Regolamento Regionale o in forza del Capitolato Generale d'Appalto Regionale, nonché gli oneri previsti da tutti i Piani per le misure di Sicurezza fisica dei lavoratori per la corretta e fedele esecuzione dei lavori di cui al progetto.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, la cui direzione è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Le parti convengono che costituisce grave negligenza anche l'inottemperanza all'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 7

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. Decorso detto termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per quanto attiene alle difformità ed ai vizi dell'opera, si richiama quanto previsto dagli artt. 1667 e 1669 c.c., i cui termini decorrono dalla formale emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà dell'Agenzia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

Art. 8

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'Amministrazione Committente e l'Appaltatore si danno reciproco atto che per il subappalto trovano applicazione le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9

Risoluzione e recesso del contratto

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 19 e 20 del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre a quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.
2. L'Amministrazione Committente potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della l. 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A.
3. Le parti convengono sin d'ora che, impregiudicata l'individuazione di ulteriori e diverse casistiche, costituisce grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del Capitolato Generale di Appalto sopra richiamato, oltre a quelle espressamente previste dalle norme di legge, l'accertamento delle seguenti fattispecie:
 - a) Inosservanza di una o più disposizioni del direttore dei lavori;
 - b) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori, dichiarata dal direttore dei lavori stessi, ivi compresa la mancata produzione di certificazioni, attestazioni ed in genere di ogni documentazione prevista e assegnata dal Capitolato Speciale e dalle specifiche norme vigenti in materia;
 - c) Inadempienza, accertata dai competenti soggetti, alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, ritenuto tale dal direttore dei lavori;
 - e) Subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, in violazione delle norme di legge;
 - f) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera accertata dal direttore dei lavori;
 - g) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - h) Proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
 - i) Applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.

4. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A/R. all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.
5. Le parti convengono sin d'ora che, impregiudicato l'accertamento di ulteriori e diverse casistiche, costituisce inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 4 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto sopra richiamato, l'accertato ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore al 10% rispetto alle singole previsioni del programma dei lavori.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 s.m.i., l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione, fornita da questi, nell'ambito della quale sono stati indicati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10 s.m.i.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 11

Accordo bonario e giurisdizione

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono decise dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste.
3. Non è consentito il ricorso all'arbitrato.

Art. 12

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ e relativa appendice rilasciate in data ____ da _____ per l'importo di € _____ pari al 10% dell'importo del presente contratto (aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% di ribasso).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Agenzia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 13

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo

Art. 14

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto Regionale.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto Regionale, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 34 e dell'art. 35 del Decreto Legge n. 223/2006 convertito nella L. 248/2006.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella

Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accertamento contributivo.

5. L'Appaltatore è inoltre obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dal precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 15

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore provvede agli adempimenti di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e fornisce tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione prevista dalla norma richiamata, ogni volta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, provvedendo anche agli obblighi derivanti dall'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 16

Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 490/1994 e del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale previsti dall'art. 10 della L. 575/1965, in base alla comunicazione da ____ (Prefettura o C.C.I.A.A.) di ____.

Art. 17

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, come poi successivamente modificate ed integrate; in particolare il D.Lgs. 163/2006, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la L.R. 14/2012, il c.c.

Art. 18

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione Committente.

Art. 19

Codice etico e Modello D.Lgs. 231/2001 s.m.i.

Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i. e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia e dovrà tenere comportamenti in linea con i

principi indicati nel Codice Etico dell'Agenzia, manlevando quest'ultima da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare alla stessa dalla violazione dei suddetti impegni. L'inosservanza delle precitate disposizioni e principi costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 20

Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

L'Impresa dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003..

Art. 21

Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti a I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 22

Approvazione

Il presente contratto è valido e vincola l'acquirente da oggi, mentre sarà vincolante per l'Agenzia del Demanio dal momento del rilascio del prescritto visto di approvazione per l'esecuzione.

Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli

Venezia Giulia

Via Gorghi n. 18

33100 - Udine

Fax: 06/50516077

e-mail: dre.Friuli.Venezia.Giulia @agenziademanio.it

Per _____

Fax _____

e-mail: _____

Il Direttore Regionale

(dott. Roberto Fusari)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del presente Contratto.

per l'Appaltatore